

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 994

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TUNIS, DELOGU, MANUNZA, MULAS
e FEDERICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2001

Benefici previdenziali per i lavoratori delle aziende industriali e delle imprese operanti nel nucleo industriale di Portovesme (CA) comprese nell’area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata ad «alto rischio di crisi ambientale» dalla delibera del Consiglio dei ministri emanata in data 30 novembre 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dei lavoratori chiamati ad operare in impianti ed in zone che possono comportare gravi conseguenze sulla salute è particolarmente grave e privo di specifiche salvaguardie. In particolare modo deve essere segnalata la situazione dei lavoratori impiegati negli impianti che contribuiscono, per le loro caratteristiche, a determinare la dichiarazione di zone ad elevato rischio di crisi ambientale.

Tra le zone a rischio non si può ignorare la difficile situazione determinatasi a Portovesme dichiarata tale dalla delibera del Consiglio dei Ministri emanata il 30 novembre 1990.

Si è constatato infatti che a causa delle emissioni provenienti dal polo industriale ivi operante si determinano gravi conseguenze per l'ambiente e per la salute dei lavoratori e della popolazione tutta; basti pensare che gli addetti alle lavorazioni negli impianti di Portovesme dopo anni di servizio riportano gravi patologie di varia natura spesso invalidanti come l'ipoacusia da rumore, l'osteoporosi, l'artrosi, la bronchite, forme asmatiche nelle lavorazioni a caldo, anemie ed intossicazioni da piombo sino a patologie tumorali a causa di ambienti saturi di idrocarburi policiclici aromatici.

È necessario, dunque, iniziare un percorso che tenda a sanare una situazione da troppo tempo passata inosservata ma di particolare gravità.

Il presente disegno di legge, anche in considerazione del fatto che alla Camera dei Deputati, in data 19 dicembre 2001, è stato accolto come raccomandazione, nel corso dell'esame della legge finanziaria, l'ordine del giorno n. 9/1984/92 che impegna il Governo

«ad assumere quanto prima tutte le iniziative di sua competenza atte a dare una risposta efficace ai lavoratori che operano in impianti che per le loro caratteristiche concorrono a determinare la dichiarazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, con specifico riguardo alla situazione di Portovesme, tale risposta potrebbe consistere nell'applicazione a tali lavoratori delle disposizioni sulle attività usuranti; a prevedere altresì tutte le misure necessarie a salvaguardare il Sulcis-Iglesiente dai rilevanti rischi ambientali cui è soggetto», ha lo scopo precipuo di predisporre norme volte a concedere adeguati benefici previdenziali ai lavoratori dell'intero territorio del Sulcis-Iglesiente.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che dopo almeno 15 anni di attività il periodo lavorativo venga valutato il doppio ai fini del trattamento pensionistico obbligatorio, e al comma 2, la possibilità che tale beneficio sia applicato anche a coloro che all'entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità.

La concessione di tali benefici non è automatica ma soltanto su richiesta delle parti interessate (articolo 2).

Si prevede altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge disciplini le modalità ed i tempi per ottenere la concessione del beneficio previsto dall'articolo 1.

Data la delicatezza e la peculiarità della problematica affrontata, si auspica grande interesse da parte dell'intero Parlamento, che potrà esprimere la sua sensibilità approvando in tempi rapidi il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai lavoratori che abbiano prestato per almeno quindici anni attività lavorativa negli impianti industriali di Portovesme, classificata «area ad alto rischio di crisi ambientale» dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1990, emanata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, il periodo lavorativo, ai fini della maturazione del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio e della relativa misura, è valutato il doppio.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato anche ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità.

Art. 2.

1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 1, gli interessati debbono, a pena di decadenza, presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata dalla busta paga relativa al periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio e dal libretto di lavoro relativo al medesimo periodo.

Art. 3.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, disciplina le modalità ed i tempi per ottenere la concessione del beneficio di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645.689,90 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge si applica sino alla data di completamento delle azioni di risanamento della dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale*.